

COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PUCC

L.R. 16/04

**ATTI DI PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



IL SINDACO


CARMINE CASELLA

UFFICIO DI PIANO

INTERCOMUNALE CASTEL

SAN LORENZO- FELITTO

ING. DANIELE GNAZZO



ARCH. GIOVANNI FENIELLO

ARCH. LUCIDO DI GRAGORIO

ING. FRANCESCO DI STASI

ING. LUCIO PECORARO

AGGIORNAMENTO: 2021

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI O PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Gli atti di programmazione degli interventi ai sensi della normativa vigente, redatti nel processo attuativo del PUC, in coerenza con le disposizioni strutturali e programmatiche, prevedono:
 - a. l'individuazione delle aree destinate a realizzare nel triennio successivo gli interventi edilizi ed urbanizzativi residenziali e non residenziali anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, per le quali devono comunque essere realizzate a carico dei trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie e cedute al comune tutte le aree per le urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge, oltre che degli standard perequativi;
 - b. la definizione, per le aree di cui al punto precedente:
 - delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi;
 - delle forme di esecuzione e delle modalità degli interventi di trasformazione dell'assetto urbanistico;
 - della determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica, ulteriori rispetto a quelli standard;
 - della quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste non a carico dei soggetti attuatori, indicandone le fonti di finanziamento;
 - c. la previsione di acquisizione, anche attraverso procedure espropriative, delle aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico, ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, programmata sulla base del bilancio pluriennale comunale.
 - d. stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.
2. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati con delibera di Consiglio comunale o nei modi previsti dalla normativa regionale, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.
3. Gli atti di programmazione degli interventi non possono essere modificati ed integrati non prima di un anno dall'approvazione.
4. Devono essere sottoposti a revisione in seguito all'approvazione di eventuali varianti al PUC o ai PUA.
5. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.
6. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e

urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

7. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa nazionale vigente, si coordina con le previsioni con gli atti di programmazione degli interventi;
8. Qualora, entro i termini stabiliti dagli Atti di programmazione degli interventi, per le aree individuate nello stesso, i privati aventi titolo, a seconda dei casi singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato istanza di permesso di costruire, il comune diffida gli interessati a presentare dette istanze entro il termine di un anno. Trascorso inutilmente tale periodo, il comune, può procedere all'esproprio delle aree stesse o alla relativa occupazione d'urgenza per l'esecuzione in sostituzione.

ART. 2 –INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE DESTINATE A REALIZZARE EDILIZI ED URBANIZZATIVI RESIDENZIALI

1. Nelle zone consolidate di completamento individuate dal POC e dal Piano degli interventi sono consentiti gli interventi di cui all'art 84 comma 4 delle NTA del PUC
2. le destinazioni d'uso e degli indici edilizi sono fissati dal Piano Operativo
3. Per i fabbricati esistenti nelle zone “INSEDIAMENTI URBANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE” valgono le NTA del Piano Operativo.

ART. 3 –INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE DESTINATE A REALIZZARE IMPIANTI PRODUTTIVI

1. Per i fabbricati esistenti nelle zone “ZONE DI TRASFORMAZIONE A CARATTERE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO” valgono le NTA del Piano Operativo.

ART.4 –INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE DESTINATE A FRUIZIONE TURISTICA

1. Sono individuate le ZFT come perimetrali dal Piano Operativo;
2. le destinazioni d'uso e degli indici edilizi sono fissati dal Piano Operativo
3. Per i fabbricati esistenti valgono le NTA del Piano Operativo.

ART.5- LA PREVISIONE DI ACQUISIZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO.

1. Le aree di interesse pubblico coincidono con quelle individuate nel Piano degli Interventi negli elaborati 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

ART.6- MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD

Ove il Piano programmatico consente la monetizzazione degli standard , al fine di quantificare il valore economico corrispondente al suolo da cedere per tale scopo, si fa riferimento ai valori minimi stabiliti dall'amministrazione comunale ai fini IMU per singola zona omogenea.

ART.7- LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Le opere pubbliche coincidono con quelle individuate nella progettazione , anche preliminare, delle opere pubbliche destinate alla realizzazione di spazi pubblici, inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche corrispondente al periodo di validità delle presenti norme.

ART.8 - ALTRI INTERVENTI

1. Al di fuori del piano di programmazione, sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni delle norme del PUC, gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli soggetti a denuncia di inizio attività. Sono altresì ammissibili gli interventi di variazione d'uso, gli ampliamenti e le nuove costruzioni soggette ad intervento edilizio diretto, coerentemente con le norme del PUC.

fine